

CAMERA DEI DEPUTATI N. 561

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIOLANTE, PEDRAZZI CIPOLLA, BARGONE, FINOCCHIARO, FORLEO,
FRACCHIA, ORLANDI, TORTORELLA, TRABACCHI, TURCO, VACCA**

Presentata il 3 luglio 1987

Riparazione degli atti giudiziari ingiusti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, riproduce, ai fini della adozione della procedura prevista dall'articolo 107 del Regolamento, il testo unificato del disegno di legge del Governo, n. 694, e della proposta n. 804, di iniziativa dei deputati comunisti, approvato dalla Commissione giustizia della Camera il 3 marzo 1987.

La Commissione, nel corso di una discussione iniziata il 6 giugno 1984, la cui lentezza fu essenzialmente determinata dall'atteggiamento del Governo, superò i limiti del testo governativo, assai timido, attingendo largamente, anche se compiutamente, ai criteri che informavano la proposta del gruppo comunista.

La necessità di dare attuazione all'articolo 24 della Costituzione riqualificando la legislazione ordinaria produsse inizialmente il superamento del concetto di

« soccorso », superamento attuato dalla legge 23 maggio 1960, n. 504, e proseguita tardivamente con l'indicazione dei criteri direttivi delle leggi-delega 3 aprile 1974, n. 108, per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

Era infatti intervenuta, il 15 gennaio 1969, la sentenza n. 1 della Corte costituzionale che, se non aveva accolto l'interpretazione estensiva dell'articolo 24 della Costituzione, nel senso di riconoscere al cittadino vittima di errori comunque commessi, in qualsiasi fase del procedimento, un vero e proprio diritto soggettivo alla riparazione (intesa non come integrale risarcimento del danno sofferto, ma come indennizzo per atto legittimo indipendentemente da ogni responsabilità del magistrato), aveva tuttavia affermato la portata innovatrice del dettato costituzionale rispetto alla preesistente legisla-

zione in cui la riparazione finiva per ridursi alla sola revisione della sentenza irrevocabile di condanna.

Inattuata la delega, l'intervento del legislatore ordinario divenne urgente, come è testimoniato dalle iniziative legislative assunte nel corso della VIII e della IX legislatura.

Per gli approcci diversi, disegnati dal Governo e dall'opposizione comunista, si rinvia, rispettivamente, al disegno numero 694 ed alla proposta di legge n. 804 della IX legislatura, le cui relazioni introduttive chiariscono analiticamente la diversa portata dei due progetti, ed all'andamento della discussione in Commissione protrattosi per oltre tre anni.

Come si è detto, il testo unificato approvato a larghissima maggioranza dalla IV Commissione giustizia della Camera

costituisce un netto superamento dei limiti della proposta del Governo.

Il progetto assunto al Senato il numero 2166 ed il suo *iter* è stato interrotto dall'anticipato scioglimento della IX legislatura.

Tale testo viene ora riprodotto confidando, per una questione matura e che già da tempo avrebbe dovuto trovare definizione, in una rapida discussione della presente iniziativa legislativa con l'utilizzo della procedura accelerata prevista dall'articolo 107 del Regolamento della Camera.

I presentatori, tuttavia, formulano espressa riserva di integrare la normativa già approvata dalla Commissione giustizia della Camera nella scorsa legislatura, proponendo l'introduzione dell'equa riparazione del danno economico derivato dall'applicazione provvisoria di pene accessorie ovvero da sequestro dei beni.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 571 del codice di procedura penale è premesso il seguente titolo:

« TITOLO IV

DELLA RIPARAZIONE DEGLI ATTI
GIUDIZIARI INGIUSTI ».

ART. 2.

1. L'articolo 572 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 572. — (*Altri casi di riparazione*). — Chi è stato prosciolto o assolto con sentenza non più impugnabile perchè il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perchè il fatto non costituisce reato ovvero perchè il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ha diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare, per l'internamento a seguito di applicazione provvisoria di misura di sicurezza o per l'applicazione provvisoria di pena accessoria.

Lo stesso diritto spetta a chi ha subito una detenzione ingiusta in quanto il provvedimento restrittivo è stato emesso o mantenuto senza le condizioni idonee a legittimarlo ».

ART. 3.

1. L'articolo 573 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 573. — (*Morte dell'avente diritto*). — Nel caso di morte dell'avente diritto, il diritto alla riparazione spetta a chi gli succede ».

ART. 4.

1. L'articolo 574 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 574. — (*Competenza*). — La competenza a pronunciare sulle domande di riparazione è del tribunale del circondario dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato sentenza non più impugnabile a conclusione del procedimento di merito o ha emesso il provvedimento definitivo che ha disposto la cessazione della misura restrittiva ingiusta.

Qualora la definizione del procedimento consegua ad una pronuncia della Corte di cassazione, la competenza a decidere spetta al tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto della corte d'appello dove si trova il giudice che ha pronunciato il provvedimento avverso il quale è stato proposto ricorso per cassazione ».

ART. 5.

1. L'articolo 574-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 574-*bis*. — (*Morte dell'avente diritto*). — La domanda di riparazione deve essere proposta entro il termine di due anni dalla data in cui la sentenza di proscioglimento o di assoluzione è diventata non più impugnabile o in cui è diventato definitivo il provvedimento che ha disposto la cessazione della misura restrittiva ingiusta.

Sulla domanda di riparazione il giudice decide secondo equità, tenuto conto della durata delle misure inflitte e delle conseguenze che ne sono derivate a colui che ne ha sofferto ed a suoi familiari.

La riparazione si attua con le forme e le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 571. In ogni caso la somma liquidata a titolo di ripa-

razione non può essere superiore a lire cento milioni.

Il pubblico ministero interviene a pena di nullità.

Nel corso del giudizio di primo grado l'avente diritto può chiedere che gli sia assegnata una somma da imputarsi alla liquidazione definitiva.

Il giudice istruttore, sentite le parti, tenuto conto della situazione economica del richiedente e previo esame degli elementi acquisiti, può provvedere all'assegnazione della somma richiesta nei limiti dei quattro quinti di quella che si presume verrà liquidata con la sentenza ».

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 574-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 574-*ter.* — (*Azione di surroga*). — Nei casi in cui la privazione dei diritti dell'imputato sia conseguenza di reato o di altro fatto illecito produttivo di responsabilità civile, l'azione per il risarcimento del danno può essere proposta nei confronti dell'amministrazione dello Stato.

Lo Stato ha diritto di surrogarsi al debitore fino alla concorrenza della somma pagata.

Nel caso l'azione debba essere esercitata nei confronti dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici la responsabilità è circoscritta entro i limiti previsti dalla legge vigente ».

ART. 7.

1. L'articolo 36 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, è sostituito dal seguente:

« ART. 36. — I documenti da unirsi alla domanda di riparazione pecuniaria, nei casi previsti dal titolo IV del libro III del codice di procedura penale, sono rilasciati gratuitamente dagli uffici competenti e sono esenti da bollo ».

ART. 8.

1. Dopo l'articolo 36 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, è inserito il seguente:

« ART. 36-*bis*. — Il limite massimo stabilito dal terzo comma dell'articolo 574-*bis* del codice di procedura penale è modificato ogni triennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, in proporzione alle variazioni dell'indice dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati accertati dall'ISTAT ».

ART. 9.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 60 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Riparazione per l'ingiusta detenzione ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.